TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 12

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 8; regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 23

Gli originali delle leggi e dei decreti inseriti nella raccolta ufficiale, sono affidati alla custodia del Guardasigilli. Questi, cessata la necessita' di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato in Roma. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 313, foglio 75. - Ferzi.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-12-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-8-regolamento-28-novembre-1909-n-810/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it